

Informativa per la clientela di studio

N. 143 del 01.10.2014

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Domestici. Terza rata in scadenza

il **10 ottobre 2014** scade l'ultimo giorno utile per adempiere al versamento contributivo del personale domestico. L'adempimento in questione riguarda la **3° rata** dovuta per il trimestre 2014 "luglio-settembre 2014". L'appuntamento richiede, però, una particolare attenzione relativamente al corretto versamento dei contributi per il periodo delle ferie, che normalmente interessano i mesi di luglio e agosto.

Premessa

È arrivata la terza scadenza dell'anno 2014 per il versamento contributivo dei lavoratori domestici. Dunque, i datori di lavoro sono chiamati a pagare i contributi INPS, **entro venerdì 10 ottobre 2014**, relativi al trimestre "luglio-settembre 2014", terza rata dell'anno in corso.

Termini di pagamento

Innanzitutto, Le ricordiamo che i contributi si pagano per **trimestri solari** entro i seguenti termini:

- **I trimestre:** dal 1° al 10 aprile;
- **II trimestre:** dal 1° al 10 luglio;
- **III trimestre:** dal 1° al 10 ottobre;
- **IV trimestre:** dal 1° al 10 gennaio dell'anno successivo.

OSSERVA - Il pagamento dei contributi non può essere fatto né prima né dopo i termini indicati sopra. Nel caso in cui l'ultimo giorno utile per il versamento coincida con la domenica o con una festività, è prorogato al giorno successivo non festivo. Il versamento mancato, tardivo o parziale comporta per legge l'applicazione di sanzioni pecuniarie da parte dell'INPS.

Le ferie

Le rammentiamo, inoltre, che l'appuntamento in questione merita particolare attenzione, in quanto interessa il periodo delle ferie.

Secondo l'attuale disciplina, durante le ferie il personale domestico ha diritto a un trattamento economico pari a **1/26 della paga di fatto mensile** (escluse le domeniche e le festività infrasettimanali), per ogni giornata.

Quindi, per ottenere il numero delle ore da attribuire per ogni giorno di ferie, sulle quali versare i contributi, è sufficiente rilevare le ore effettuate nel mese precedente e dividere per 26, ottenendo così il numero di ore equivalente a un giorno di ferie.

ESEMPIO - Per un lavoratore che effettua un orario di 12 ore settimanali, si moltiplicano le 12 ore per 4,333 (un mese è composto da 4,333 settimane), ottenendo così il numero di ore corrispondenti a un mese di lavoro, che è pari a 52. Il numero di ore equivalente per ogni giorno di ferie si ottiene dividendo il numero delle ore lavorate in un mese (52) per 26 (giorni). Il risultato è pari a 2. Considerando una retribuzione oraria di € 8, possiamo calcolare che ogni giorno di ferie deve essere retribuito con $€ 8 \times 2 = € 16$.

I valori contributivi 2014

In considerazione del contributo aggiuntivo dell'**1,4%** (introdotto dall'art. 2, c. 28 della L. n. 92/2012) dovuto sui rapporti di lavoro a tempo determinato, l'INPS ha aggiornato, per l'anno 2014, i valori retributivi e contributivi sdoppiandoli in due tabelle distinte (come di seguito illustrato).

RICORDA - Se l'orario di lavoro del collaboratore non supera le 24 ore settimanali, il contributo orario fa riferimento **a tre diverse fasce di retribuzione**. Nel caso in cui, invece, l'orario di lavoro è di almeno 24 ore settimanali, il contributo è **fisso** per tutte le ore retribuite.

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI			
- Senza contributo addizionale -			
Retribuzione oraria		Importo contributivo orario	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUA	Senza quota CUA*
Fino ad € 7,86	€ 6,96	€ 1,39 (€ 0,35)**	€ 1,40 (€ 0,35)**
Da € 7,86 ad € 9,57	€ 7,86	€ 1,57 (€ 0,39)**	€ 1,58 (€ 0,39)**
Oltre € 9,57	€ 9,57	€ 1,91 (€ 0,48)**	€ 1,92 (€ 0,48)**
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,06	€ 1,01 (€ 0,25)**	€ 1,02 (€ 0,25)**
* Il contributo CUA (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare d'indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado, e conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403). ** Quota a carico del lavoratore.			

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI			
- Comprensivo contributo addizionale -			
Retribuzione oraria		Importo contributivo orario	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUA	Senza quota CUA*
Fino ad € 7,86	€ 6,96	€ 1,49 (€ 0,35)**	€ 1,50 (€ 0,35)**
Da € 7,86 ad € 9,57	€ 7,86	€ 1,68 (€ 0,39)**	€ 1,69 (€ 0,39)**
Oltre € 9,57	€ 9,57	€ 2,04 (€ 0,47)**	€ 2,06 (€ 0,48)**
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5	€ 1,08 (€ 0,25)**	€ 1,09 (€ 0,25)**
* Il contributo CUA (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare d'indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado, e conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403). ** Quota a carico del lavoratore.			

Modalità di pagamento

Per adempiere agli obblighi contributivi, potrà scegliere uno fra i seguenti mezzi di pagamento (resi operativi dal 1° aprile 2011):

- circuito **"Reti Amiche"**: dichiarando soltanto il codice fiscale del datore di lavoro e il codice rapporto di lavoro. In tal caso, la procedura calcolerà automaticamente l'importo dei contributi in base ai dati comunicati al momento dell'assunzione o successivamente. Il pagamento è disponibile, senza necessità di supporto cartaceo:
 - presso le tabaccherie che espongono il logo "Servizi Inps";
 - presso gli sportelli bancari di Unicredit Spa;
 - tramite il sito Internet del gruppo Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio di Banca online;
 - presso tutti gli sportelli di Poste Italiane, con le modalità previste per il circuito Reti Amiche;
- **online sul sito Internet dell'INPS** (www.inps.it), utilizzando la carta di credito, seguendo il percorso: "Servizi Online" -> "Per tipologia di utente" -> "Cittadino" -> "Pagamento contributi lavoratori domestici";
- **"bollettino MAV"** (pagamento mediante avviso): l'INPS provvede all'invio a tutti i datori di lavoro domestico dei bollettini MAV per il pagamento dei contributi relativi ai trimestri in scadenza. I MAV sono già compilati con gli importi dovuti. Nel caso siano cambiati gli elementi per il calcolo dei contributi (ad esempio, una variazione dell'orario di lavoro), dal sito www.inps.it, sezione "Servizi online", è possibile effettuare le variazioni e ottenere un altro bollettino MAV con gli importi conformi. Successivamente al primo invio, coloro che intendono servirsi dei MAV per il pagamento dei contributi, compresi i datori di lavoro che invieranno nuove comunicazioni di assunzione, potranno ottenere i bollettini MAV accedendo al sito dell'Istituto previdenziale;
- **Contact Center al numero verde gratuito 803.164**, utilizzando la carta di credito.

RICORDA - Qualunque sia la modalità scelta, utilizzando il codice fiscale del datore di lavoro e il codice rapporto di lavoro, è proposto l'importo complessivo per il trimestre in scadenza, calcolato in base ai dati comunicati all'assunzione o successivamente variati con l'apposita comunicazione. Prima di confermare l'importo, si può chiedere la **modifica** di elementi che determinano il calcolo e automaticamente verrà rideterminato il nuovo importo complessivo da versare.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 